

Allegato B all'atto n. 62.128/15.891 di repertorio

S T A T U T O

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO, NORMATIVA APPLICABILE

Art. 1 – Denominazione e normativa applicabile

La cooperativa è denominata

SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO DELL'ELFO IMPRESA SOCIALE

o più semplicemente in sigla:

TEATRO DELL'ELFO S.C. Impresa Sociale

Alla cooperativa, che ha adottato la qualifica di Impresa Sociale in data 5 ottobre 2011, con iscrizione nell'apposita Sezione Speciale del Registro Imprese in data 13 ottobre 2011, si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni relative al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e successive modifiche, le norme del codice del Terzo Settore e le leggi speciali in tema di Società Cooperative; in mancanza e per gli aspetti non disciplinati le norme del codice civile e le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.

I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art. 2 – Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Milano.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 – Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa non ha scopo di lucro, è disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e si propone di realizzare finalità di interesse generale attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale in campo artistico, culturale, e dei servizi annessi. Intende cioè avvalersi di tutte le caratteristiche e gli strumenti propri di un'impresa – specificatamente di una impresa cooperativa - per utilizzarli a scopi sociali e di interesse generale.

Lo scopo, inoltre, che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della azienda nella quale prestano la propria attività di lavoro o comunque danno il loro contributo, le migliori condizioni di lavoro possibili sia sul piano artistico che su quello economico, sociale e professionale per i soci, e, estendendo oltre i soci lo scopo mutualistico della Cooperativa per il carattere di impresa sociale della stessa, per tutte le persone coinvolte nei progetti e nei programmi della Cooperativa.

La Cooperativa si avvale quindi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci, ma può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La Cooperativa aderisce all'Associazione Nazionale di rappresentanza, tutela e assistenza denominata Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ed ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla Cooperativa e dall'associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti

sociali, e dei Regolamenti interni.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di tutela dell'impresa, di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Principi ispiratori

“La libertà offende il lavoro e lo separa dalla cultura quando è fatta soprattutto di privilegi. Ma la libertà non è fatta soprattutto di privilegi, bensì è fatta di doveri. E nel momento stesso in cui ognuno di noi cerca di far prevalere i doveri della libertà sui privilegi, in quel momento la libertà ricongiunge il lavoro e la cultura e mette in moto una forza che è l'unica in grado di servire efficacemente la giustizia. Si può allora formulare molto semplicemente la regola della nostra azione, il segreto della nostra resistenza: tutto ciò che umilia il lavoro umilia l'intelligenza, e viceversa. La lotta rivoluzionaria, lo sforzo secolare di liberazione si definisce innanzitutto come duplice e incessante rifiuto dell'umiliazione.”

Così Albert Camus nel 1936. Così ancora oggi, per noi. L'arte ci permette di essere liberi e di non essere liberi solo per noi stessi. Il patto tra lavoro e cultura è il principio guida del nostro essere, allo stesso tempo: teatro d'arte, cooperativa e impresa sociale.

La Cooperativa si ispira inoltre all'idea del teatro d'arte secondo la tradizione che, dalle soglie dell'età moderna ad oggi ha rifondato la forma teatro, ed in particolare alle esperienze di teatro più innovative che hanno messo al centro del loro progetto l'autogestione, la difesa dell'autonomia e dell'indipendenza dell'arte e dell'artista.

Il principio di collaborazione e di solidarietà che dalla vita passa alla scena, la stabilità come strumento al servizio del progetto artistico e la ricerca come strumento di rifondazione permanente della forma teatro.

La Cooperativa, pur avendo giuridicamente carattere privato, si ispira ai principi di un teatro come istituzione culturale di interesse pubblico, e mira ad ottenere dallo Stato e dagli Enti locali il riconoscimento di questa sua funzione attraverso Convenzioni o altre forme di rapporto, secondo quanto di volta in volta si riterrà più opportuno, purché restino salvi i principi di indipendenza e autonomia di cui al presente Statuto e all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 112 del 2017, qui testualmente riportato:

“Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile”.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o di collaborazione non occasionale o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Art. 5 – Oggetto

Preambolo

La Cooperativa si propone la diffusione dell'arte e della cultura nella sua accezione più ampia, mediante in primo luogo la produzione diretta e autogestita, la coproduzione o l'ospitalità di spettacoli ed eventi di teatro, musica, cinema, danza,

arti visive e new media – nonché mediante la gestione di spazi nei quali realizzarli, con particolare riguardo alla ricerca e diffusione di nuove proposte di drammaturgia teatrale, sia di ambito italiano che internazionale, e a una lettura contemporanea dei classici.

La gestione di un *grande teatro d'arte contemporanea* a Milano nella nuova sede dell'Elfo Puccini di Corso Buenos Aires 33, assegnato in concessione ventennale dal Comune di Milano alla società nel 2010, è lo strumento principale per la realizzazione degli scopi sociali della Cooperativa.

Data l'unicità e la continuità dell'esperienza del Teatro dell'Elfo come formazione artistica dal 1973 ad oggi, pur nelle diverse forme sociali, trasformazioni e aggregazioni che si sono succedute - fino all'unione, nel 1992, dei due storici teatri stabili milanesi, il Teatro dell'Elfo e il Teatro di Portaromana, per dar vita a TEATRIDITHALIA Elfo Portaromana Associati S.C. di cui l'attuale *cooperativa in forma di impresa sociale* ha ereditato il patrimonio - la cooperativa si propone la conservazione, la diffusione e l'implementazione di detto grande patrimonio storico, costituito dai migliori spettacoli o lavori di altra natura prodotti e, successivamente, entrati a far parte per merito del "*repertorio*" della compagnia.

La conservazione del repertorio avviene sia con il periodico riallestimento dei lavori per repliche in sede e fuori sede, sia attraverso audio e/o video riprese o quant'altro, sia attraverso la conservazione di tutti i materiali connessi alle creazioni stesse.

I criteri di inserimento o di esclusione dal "*repertorio*" saranno annualmente decisi dall'organo amministrativo della cooperativa, tendendo a conservare un equilibrato rapporto tra patrimonio storico da conservare e nuove produzioni che lo devono necessariamente alimentare.

La cooperativa intende altresì impegnarsi nella complessa trasmissione del sapere artistico, dell'alto artigianato tecnico nonché dell'originale esperienza gestionale e amministrativa, promuovendo la formazione di personale artistico, tecnico ed amministrativo, attraverso:

- la preparazione di spettacoli teatrali con ampio coinvolgimento di giovani attori e maestranze tecniche, dando quindi alla produzione stessa le caratteristiche di una scuola di alta formazione permanente, avvenendo la trasmissione del sapere artistico, soprattutto per diretto contatto con l'esperienza di palcoscenico a fianco dei maestri;
- la creazione - diretta o in associazione con altre istituzioni - di corsi o scuole di formazione professionale;
- lo svolgimento di stage o con l'assunzione di giovani, da affiancare allo staff già esistente.

Parallelamente alla trasmissione dei saperi acquisiti, la cooperativa intende capitalizzarne di nuovi, con una attenzione costante all'aggiornamento professionale dei suoi quadri e delle sue modalità operative, per mettere l'innovazione stessa al servizio del miglioramento della capacità dell'impresa di assolvere i propri compiti e raggiungere gli scopi sociali.

Precisato tutto quanto sopra

l'oggetto sociale consiste più precisamente nello svolgimento delle seguenti attività:

- la progettazione, la produzione, l'allestimento e la rappresentazione di spettacoli teatrali, radiotelevisivi, cinematografici, di prosa, musica e danza e di ogni altro genere di creazione artistica e culturale, anche nel campo della produzione editoriale, discografica e dei new media.
- la diffusione degli stessi - pur dando priorità allo spettacolo dal vivo - tramite ogni media e tecnologia disponibile, via etere o internet, per favorire e stimolare la fruizione da parte di un numero sempre più elevato di cittadini;

- la gestione di negozi online e piattaforme virtuali, direttamente gestite e non, che consentano uno sviluppo più ampio della divulgazione delle attività produttive, didattiche e commerciali sviluppate dall'impresa o da essa ospitate o acquisite;
- la gestione di ogni spazio, teatro, o stagione, circuito, festival, rassegna, produzione teatrale, o comunque di spazi di ogni tipo o manifestazioni d'arte che rispondano ai principi e alle linee guida espresse nel presente statuto;
- la conservazione del patrimonio storico del Teatro dell'Elfo come formazione artistica dal 1973, la conservazione del “repertorio” di spettacoli, la sua rigenerazione, anche attraverso il ricambio generazionale degli interpreti, e il suo rinnovamento costante;
- la progettazione, la produzione e l'allestimento di eventi connessi sul piano organizzativo, di studio e di ricerca, al fine di raggiungere gli scopi sociali di cui al precedente articolo, e per contribuire alla promozione e allo sviluppo del teatro come forma d'arte, oltre che alla promozione di tutte le arti e per lo sviluppo della cultura, intesa anche come capacità di ogni cittadino di *coltivare sé stesso* per partecipare consapevolmente ai processi in atto nella società e nella storia.

Tutte le suddette attività sono esercitate in via stabile e principale, tali intendendosi – a mente dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 2, comma 3, D. Lgs 112/2017- quelle per le quali i relativi ricavi siano superiori al 70%.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale, industriale, mobiliare e finanziaria (nei limiti consentiti dalla Legge) necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione a fini di collocamento o riservata dalla Legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi Albi.

PATRIMONIO E MUTUALITA'

Art. 6 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;
- d) dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al successivo articolo 37;
- e) da qualunque liberalità che pervenga alla Cooperativa per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

Art. 7 – Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consenti dall'articolo 2525 c.c..

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 8 – Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto, considerata anche la qualifica di impresa sociale:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dall'art. 2514, comma 1, lett. a), c.c.;
- c) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento;
- d) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- e) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

SOCI

Art. 9 – Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, e che, per la loro effettiva capacità di lavoro o attitudine professionale, possano partecipare ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo sviluppo, nonché gli Enti Pubblici e/o privati e le persone giuridiche che condividendo i principi ispiratori dello Statuto, intendono collaborare al raggiungimento degli scopi della Cooperativa.

Possono essere altresì ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa, salvo deroga da valutarsi caso per caso da parte dell'Organo Amministrativo per valutare se l'impresa esercitata dal socio sia tale da porsi effettivamente in concorrenza o in conflitto con l'attività sociale, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla dislocazione sul territorio delle attività svolte.

E' fatto inoltre divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

E' tuttavia consentito ai soci momentaneamente non impegnati in modo diretto nella produzione della cooperativa, di esercitare attività lavorative e professionali con altre cooperative, o a favore di terzi esercenti imprese che esplicino attività identiche a quella della Cooperativa, solo previa delibera dell'Organo Amministrativo.

Art. 10 – Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere nei limiti previsti dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali della Cooperativa.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica, sottoscritta dal

legale rappresentante, dovrà precisare:

- a) denominazione, sede, attività;
 - b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;
 - c) caratteristiche ed entità degli associati;
 - d) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, con un minimo di quattro.
- Alla domanda dovranno essere allegate copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.

L'Organo Amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro sessanta giorni dalla sua adozione, unitamente alla motivazione, verrà comunicato all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo ammesso avrà effettuato i versamenti di cui al successivo articolo 11. Se i versamenti non verranno effettuati entro e non oltre un mese, la delibera diventerà inefficace.

Art. 11 – Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, che potrà avvenire anche a rate, e precisamente:
 - almeno il 20% (venti per cento) all'atto della sottoscrizione;
 - il restante nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) a mettere a disposizione, se persone fisiche, le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12– Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Art. 13 – Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalle disposizioni di legge sulle società cooperative e dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Può in ogni caso recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo, o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Art. 14 – Esclusione

L'esclusione può aver luogo nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, direttamente impiegato nella produzione, non partecipi senza giustificato motivo, per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dall'articolo 9;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1455 c.c..

L'esclusione è deliberata dagli amministratori previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la decisione di esclusione da parte dell'Organo Amministrativo, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci; in tale eventualità l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.

Il ricorso deve essere presentato, con i motivi, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L'assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 15 – Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 16 – Liquidazione e rimborso della quota

Per gli eredi del socio defunto, nonché per il socio escluso o recedente, il rimborso della quota avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, e comunque in misura non superiore al

valore nominale di essa.

Il relativo pagamento deve essere effettuato nei tempi previsti dalla legge, e comprende il solo rimborso della quota di capitale effettivamente versato.

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI

Art. 17 – Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Provvedono inoltre alla redazione del bilancio sociale secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dall'articolo 9 del D. Lgs. 112/2017, tenuto conto dello scopo, dell'attività e dell'oggetto della Cooperativa, quali definiti agli articoli 4 e 5 del presente Statuto, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

Art. 18 – Utili

La cooperativa non può distribuire utili né avanzi di gestione di alcun genere; la delibera sulla distribuzione degli utili provvede, quindi, a destinarli:

- a) alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al successivo articolo 37;
- d) alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse;
- e) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato.

Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del D. Lgs. 112/2017 (vedasi anche precedente articolo 8);
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche,

siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 112/2017;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

Art. 19 – Competenza

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili; in conformità a quanto previsto dall'art. 3 D. Lgs. 112/2017;
2. la nomina e la revoca degli amministratori;
3. la nomina dei sindaci e del Collegio Sindacale;
4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e agli Amministratori nei limiti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), D. Lgs. 112/2017, come precisato al precedente art. 18, ove consentito dalla legge;
5. l'approvazione dei regolamenti;
6. le modificazioni dell'atto costitutivo;
7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società partecipata;
8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società;
9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;
10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finanziari di cui al successivo articolo 37;
11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto

Decisioni in forma assembleare

Art. 20 - Competenza obbligatoria in forma collegiale

Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti 5., 6., 7, 8., 9 e 10 del precedente articolo 19 dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come quelle di cui agli articoli 10 e 14 del presente Statuto, quelle aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare, e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942, ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Le decisioni dei soci dovranno inoltre essere assunte con deliberazione assembleare quando lo richiedano uno o più amministratori, o un terzo dei soci.

Decisioni in forma non assembleare

Art. 21 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte:

a) – “*consultazione scritta*”: sulla base di un unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, da inviare con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento a tutti i soci, oltre che ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai Sindaci ed al Revisore; il documento dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione “*visto ed approvato*” oppure “*visto e non approvato*” oppure “*visto ed astenuto*”;

b) – “*consenso espresso per iscritto*”: sulla base di pluralità di documenti, tutti di identico o quantomeno analogo contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione; i soci dovranno quindi rendere una dichiarazione scritta, datare e sottoscrivere il documento redatto, con l'indicazione “*visto ed approvato*” oppure “*visto e non approvato*” oppure “*visto ed astenuto*”, provvedendo quindi a trasmettere alla Società il documento da loro sottoscritto.

In entrambi i casi sub a) e b), una volta formatasi la decisione, copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura dell'Organo Amministrativo, ai soci, ai Sindaci, se nominati.

Sono considerati mezzi idonei anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla Società le dichiarazioni di voto favorevole della maggioranza dei soci.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c..

Art. 22 – Convocazione

L'assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale, in Italia o all'estero, purché nei Paesi facenti parte dell'Unione Europea, oltre al Regno Unito e alla Confederazione Elvetica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al Collegio Sindacale, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci almeno cinque giorni prima dell'assemblea; i soci dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci;
- sono presenti tutti gli amministratori, i Sindaci Effettivi (se nominati), ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea, gli stessi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione; gli amministratori e i Sindaci Effettivi (questi ultimi se nominati) non presenti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi;
- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 23 – Maggioranze costitutive e deliberative

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 24 – Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Art. 25 – Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Art. 26 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato), o dal Notaio se richiesto dalla legge.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 22 ultimo comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi

ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario (se nominato).

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

AMMINISTRAZIONE

Art. 27 – Consiglio di Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La composizione del consiglio di amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle Società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il consiglio di amministrazione deve essere altresì composto in maggioranza da attori e registi o, comunque, da professionisti del teatro che prestano o hanno prestato la loro opera con qualifiche artistiche.

Ciascun membro dovrà, inoltre, poter garantire continuità di azione nello svolgimento delle funzioni.

I membri del consiglio di amministrazione saranno scelti esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza, e professionalità.

All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento della accettazione dell'incarico, gli amministratori dovranno presentare:

- 1) curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'attività formativa e professionale pregressa nel campo della cultura e nello specifico teatrale.
- 2) la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3, del D. Lgs. 112/2017; anche tale autocertificazione va resa all'accettazione.

In caso l'amministratore abbia incarichi o collaborazioni stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati, sia *profit* che *non-profit*, ancorché non confliggenti con quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3, del D. Lgs. 112/2017, egli dovrà elencarle in un prospetto apposito del suo curriculum professionale, per ulteriore trasparenza nei confronti dell'impresa sociale;

- 3) la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
- 4) la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi con il Teatro dell'Elfo SC Impresa Sociale;
- 5) la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio carico.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 112/2017.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di

cui all'articolo 4, comma 3, D. Lgs. 112/2017.

Art. 28 - Funzionamento

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare un vice presidente.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, sia in Italia che all'estero, purchè nei Paesi facenti parte dell'Unione Europea, oltre al Regno Unito e alla Confederazione Elvetica, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi (se nominati).

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 29 – Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Art. 30 – Poteri di gestione

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

E' compito del Consiglio di Amministrazione redigere, depositare e pubblicare il bilancio sociale, secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 112/2017; il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione decide la struttura organizzativa dell'impresa sociale e, per una migliore organizzazione del lavoro, può nominare il direttore/direttrice, che, nell'esecuzione dei suoi compiti, dovrà attenersi pedissequamente alle indicazioni di cui all'articolo 11 del Decreto Ministeriale n. 463 del 23 dicembre 2024, che così dispone:

"4. Con riferimento ai Teatri delle Città lo statuto deve tener conto delle seguenti disposizioni:

a) la durata degli organi statutari, nonché dell'incarico del direttore del teatro non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, e gli stessi possono essere confermati non più di una volta;

b) l'incarico di direttore va svolto in esclusiva per il Teatro con il quale è instaurato il rapporto contrattuale. Tale figura deve garantire la presenza all'interno del

Teatro, nel rispetto dell'importanza del ruolo di vertice alla medesima affidato. Non può pertanto svolgere per altri soggetti attività manageriali, di consulenza e/o prestazioni di qualsiasi natura, comprese, a titolo indicativo, prestazioni artistiche in qualità di registi, attori, scenografi, costumisti e analoghe, ad eccezione delle attività di formazione che comunque vanno preventivamente documentate al Consiglio di amministrazione e dallo stesso preventivamente autorizzate;

c) non è possibile ricoprire contemporaneamente l'incarico di direttore in più di una istituzione tra quelle finanziate dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5, lettera a);

d) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera b) e al fine di assegnare un periodo corretto e progressivo alla transizione, tale esclusiva per il triennio 2025-2027, oggetto del presente decreto, si intende riferita al solo ambito "teatro";

e) al di fuori dell'attività tipica di direzione del Teatro e all'interno del rapporto in essere, la figura di cui alla lettera b) può effettuare prestazioni artistiche, per spettacoli da tenersi presso il Teatro da lui diretto, fino ad un massimo di tre nel 2025, due nel 2026 e una nel 2027; l'impegno per tali spettacoli va documentato al Consiglio di amministrazione e dallo stesso autorizzato;

f) il direttore in riferimento alle prestazioni disciplinate alla precedente lettera e) deve preventivamente documentare, tramite la modulistica online predisposta dall'Amministrazione, i seguenti dati: costi di produzione degli spettacoli e durata dell'impegno;

g) in deroga alla precedente lettera b) sono ammesse prestazioni artistiche che impegnino il direttore al di fuori del Teatro da lui diretto; tali prestazioni vanno previamente documentate al Consiglio di amministrazione e dallo stesso autorizzate; l'impegno in ogni caso potrà avere durata massima fino a quattro mesi all'anno; il Consiglio di amministrazione, superato tale periodo, può autorizzare eventuali ulteriori periodi in caso di prestazioni artistiche di rilevanza tale da recare al Teatro lustro e prestigio eccezionali. Il limite dei quattro mesi non si applica nel 2025 per le produzioni già programmate e/o comunicate;

h) eventuali spettacoli a cui il direttore abbia partecipato con prestazioni artistiche in stagioni precedenti al triennio in oggetto, possono essere "ripresi" presso altri Teatri, in Italia e all'estero, senza alcun limite, purché non comportino ulteriori prestazioni da parte del direttore e non interferiscano con le esigenze produttive e gestionali del Teatro da lui diretto; diversamente, nel caso di impegno per ulteriori prestazioni, permane il limite di durata complessivo di quattro mesi all'anno.

5. I Teatri delle Città si adeguano, altresì, alle seguenti linee di indirizzo:

a) in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 2, lettera b), che fissano il principio dell'esclusiva, e al fine di non interferire, in sede di prima applicazione del decreto, sulle attività già programmate dai Teatri e di salvaguardare i rapporti lavorativi in essere, i contratti dei direttori in corso alla data di pubblicazione del presente decreto restano validi e operativi fino alla loro naturale scadenza;

b) la composizione del Consiglio di amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120;

c) che il Ministro della cultura designi il presidente del collegio dei revisori ove tale organo sia previsto dallo statuto; il Ministro della cultura può designare uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del Teatro qualora ciò sia previsto dallo statuto del medesimo Teatro."

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare i direttori artistici, esecutivi, amministrativi e tecnici, oltre a responsabili di settore o gruppi di gestione.

Il Consiglio può decidere di adottare uno o più regolamenti per il funzionamento della struttura.

Art. 31 – Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Art. 32 – Rappresentanza

La rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 33 – Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina l'eventuale compenso degli amministratori (ove consentito dalla legge), mentre la eventuale remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, Amministratore o Consigliere Delegato (ove consentito dalla legge), è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale ove esistente, il tutto nei limiti di cui ai precedenti art. 18 e 19.

Art. 34 - Controllo

La società dovrà essere assoggettata al controllo di uno o più Sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 c.c..

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

Il Sindaco o il Collegio Sindacale vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231 del 2001, e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Sindaco o il Collegio Sindacale esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 112/2017, e attestano che il bilancio sociale di cui al precedente art. 17 sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, D. Lgs. 112/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Sindaco o dal Collegio Sindacale.

Il Sindaco o il Collegio Sindacale possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

A norma di legge partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee, e assolvono a tutte le altre funzioni loro attribuite dalla legge.

Il Sindaco o il Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale del Sindaco o del Collegio Sindacale è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nei limiti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 112/2017.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale

dei conti è esercitata da un Revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da Sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Ove sia nominato un Collegio di Revisori il Presidente dovrà essere designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

Ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE

Art. 35 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge, e l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 36 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto il solo capitale sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 37 - Emissione

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste al precedente articolo 23.

Art. 39 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, ovvero tra i soci e la Società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale del luogo ove ha la sede la Società, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.

Art. 40 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

I lavoratori della società, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati all'attività dovranno essere consultati, e avranno diritto di partecipare con diritto di voto consultivo sulle decisioni dell'impresa sociale che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi. I lavoratori e gli utenti avranno diritto a partecipare, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci avente ad oggetto uno degli argomenti sopra indicati.

Tale diritto dovrà essere disciplinato in apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione, e approvato dall'assemblea dei soci. Il regolamento dovrà prevedere principi di strumentalità e proporzionalità nella definizione dei meccanismi di consultazione e partecipazione nella prospettiva di rispetto dei "principi ispiratori" scritti in questo statuto e quelli inerenti la protezione costituzionale del vincolo associativo, che esclude che la volontà degli organi possa formarsi e, quindi, vincolare tutti gli associati col concorso esclusivo o determinante di soggetti che, rispetto a tale vincolo, sono estranei, sebbene portatori di un interesse specifico. Dovrà altresì tenere conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità a linee guida predisposte dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale.

Art. 41 – Trattamento economico e normativo dei lavoratori

I lavoratori della società hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non potrà essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Il rispetto di tale parametro dovrà essere evidenziato nel bilancio sociale.

Nella società è altresì ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non potrà essere superiore a quello dei lavoratori. La società dovrà assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione di quanto enunciato nel precedente comma 4 del presente articolo.

Firmato:
Elio DE CAPITANI - Guido DE ROSA (L.S.)